



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 31 luglio 2024  
(OR. en)

12611/24  
ADD 1

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2024/0189(NLE)**

---

---

UD 144  
COMER 101  
MED 31  
WTO 95

## PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	30 luglio 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 328 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 3 di tale accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 328 final ANNEX.

---

All.: COM(2024) 328 final ANNEX



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 30.7.2024  
COM(2024) 328 final

ANNEX

## **ALLEGATO**

**della**

### **Proposta di Decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 3 di tale accordo**

## **ALLEGATO**

### **[Progetto di] DECISIONE N. ... DEL COMITATO MISTO UE-ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA (OLP) A BENEFICIO DELL'AUTORITÀ PALESTINESE DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA**

**del XX XX 2024**

**che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra**

IL COMITATO MISTO UE-ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA (OLP) A BENEFICIO DELL'AUTORITÀ PALESTINESE DELLA CISGIORDANIA E DELLA STRISCIA DI GAZA,

visto l'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra<sup>1</sup> ("l'accordo"), in particolare l'articolo 63,

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 ha accelerato la necessità di un ambiente doganale privo di supporti cartacei nel settore delle norme di origine e la vasta maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>2</sup> ("la convenzione") ha deciso di accettare copie elettroniche dei certificati di circolazione.
- (2) Le parti contraenti applicatrici hanno elaborato sistemi elettronici o adattato i sistemi esistenti per trovare un equilibrio fra la necessità di digitalizzazione e i requisiti del modulo del certificato di circolazione di cui alle norme di origine transitorie<sup>3</sup> (appendice A del protocollo n. 3 dell'accordo).
- (3) Considerando lo sviluppo dei sistemi elettronici doganali, l'Unione europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ("le parti") riconoscono che le prove dell'origine sotto forma di certificati di circolazione dovrebbero beneficiare di un ammodernamento per quanto riguarda il rilascio, la presentazione e la verifica.

---

<sup>1</sup> GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

<sup>3</sup> GU L 328 del 16.9.2021, pag. 23.

- (4) Il 1° settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili<sup>4</sup> le norme di origine transitorie.
- (5) Le parti ribadiscono il loro impegno a proseguire le buone pratiche introdotte con le misure eccezionali durante la pandemia di COVID-19, riconoscono l'importanza di avvalersi dei mezzi elettronici e collaborano per un sistema comune basato sulle prove di origine elettroniche e una cooperazione amministrativa elettronica nella zona paneuromediterranea ("zona PEM")<sup>5</sup>.
- (6) Le parti ritengono che il passaggio alle prove di origine elettroniche e alla cooperazione amministrativa digitalizzata nel quadro delle norme di origine transitorie costituisca il primo passo verso una digitalizzazione completa delle prove dell'origine a livello della zona PEM, in particolare in vista della prossima entrata in vigore della modifica della convenzione<sup>6</sup>.
- (7) Le parti hanno convenuto di attuare le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 3 dell'accordo per quanto riguarda le prove dell'origine rilasciate elettronicamente; i prodotti originari beneficiano pertanto di tali disposizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Con riguardo all'articolo 17, paragrafo 4, dell'appendice A del protocollo n. 3 dell'accordo, le parti convengono che le prove dell'origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), possono essere rilasciate elettronicamente.

#### *Articolo 2*

Le parti accettano i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente che sono presentati all'importazione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a. i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente hanno un formato simile a quello del modello di cui all'allegato IV dell'appendice A;
- b. le autorità doganali della parte esportatrice predispongono un sistema online protetto basato su internet per verificare l'autenticità dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente;
- c. i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente recano un numero di serie unico e, ove disponibili, elementi di sicurezza che ne consentono l'identificazione;
- d. la data a partire dalla quale una parte inizia a rilasciare i certificati di circolazione elettronici è specificata negli avvisi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione*

---

<sup>4</sup> GU C, C/2024/1637, 20.2.2024.

<sup>5</sup> UE, Islanda, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Norvegia, Isole Fær Øer, Israele, Giordania, Palestina (tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le posizioni individuali degli Stati membri sulla questione), Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina.

<sup>6</sup> GU L, 2024/390, 19.2.2024.

*europa* (serie C) e secondo le procedure di tale parte. I certificati di circolazione rilasciati elettronicamente sono accettati a decorrere dalla data indicata in tali avvisi.

### *Articolo 3*

Una parte può decidere di sospendere l'accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2 e ne informa preventivamente l'altra parte. Gli avvisi di cui all'articolo 2, lettera d), indicano la data di inizio della sospensione.

### *Articolo 4*

Ai fini della cooperazione amministrativa a norma degli articoli 34 e 35 dell'appendice A del protocollo n. 3 dell'accordo, le parti possono decidere di prestarsi assistenza reciproca per via elettronica.

### *Articolo 5*

Gli avvisi da cui risulti l'applicazione della presente decisione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) nell'Unione europea e in una pubblicazione ufficiale nell'altra parte, secondo le rispettive procedure.

### *Articolo 6*

Gli articoli da 1 a 5 si applicano fino alla data di entrata in vigore dell'accordo delle parti sull'uso di un ambiente digitale paneuromediterraneo per le prove dell'origine elaborato con le altre parti contraenti applicatrici che consenta il rilascio e/o la presentazione per via elettronica delle prove dell'origine.

### *Articolo 7*

Poiché le norme di origine transitorie cessano di applicarsi alla data di entrata in vigore della modifica della convenzione, gli articoli da 1 a 6 della presente decisione continuano ad applicarsi tra le parti nel quadro della convenzione fino alla data di entrata in vigore della decisione del comitato misto della convenzione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell'origine rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente.

### *Articolo 8*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.

Fatto a...

*Per il consiglio di associazione*

*Il presidente*

*I segretari*